

DLXXXVI.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 14 APRILE 1886

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DI RUDINI.

SOMMARIO. *Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino. = Seguito della discussione sulla domanda per autorizzazione a procedere contro il deputato Sbarbaro — Parlano i deputati Parenzo, Arcoleo relatore, il ministro di grazia e giustizia, i deputati Romeo e Nicotera — Il presidente comunica il sunto di un telegramma del deputato Filopanti — La Camera approva le due parti dell'ordine del giorno Parenzo e quindi il suo complesso. = Il presidente del Consiglio comunica il decreto reale col quale la Sessione parlamentare è prorogata.*

La seduta comincia alle ore 2,15 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Chiedono congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Codronchi, Velini, Lugli, Mazzacorati, Riccio G. B., Cordopatri, De Blasio Luigi, Beneventani, Macry, Falconi, Di Belgioioso, di giorni 8; D'Adda, di 7; Mazziotti Matteo, di 5; Torlonia, Angeloni, Vetere, di 3; De Filippis, di 6. Per motivi di salute, gli onorevoli: Corrado, di giorni 10; Luchini Odoardo, di 5. Per ufficio pubblico, gli onorevoli: Perelli, di giorni 4; Pavesi, di 8.

(Sono conceduti).

Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto di un disegno di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sul

disegno di legge per aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino.

Si proceda alla chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Sbarbaro.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Sbarbaro.

L'onorevole Parenzo ha facoltà di parlare.

Parenzo. Ieri l'onorevole guardasigilli ha posto fuori di questione uno dei punti, sui quali io aveva richiamata l'attenzione della Camera. Ed ho con molta soddisfazione riconosciuto che ci troviamo perfettamente di accordo, e che egli ha interpretato nel modo più liberale, più largo la teorica della guarentigia nascente dall'articolo 45 dello Statuto. Il punto nel quale siamo andati di ac-

cordo è questo: data l'ipotesi di un rigetto del ricorso presentato dal deputato Sbarbaro, per dare esecuzione alla sentenza definitiva, l'onorevole guardasigilli crede necessaria una nuova domanda di autorizzazione alla Camera per procedere all'arresto.

E in fondo non ci sarebbe una grande disparità nemmeno sul secondo punto, più vitale per la controversia odierna e più proprio della discussione che si fa oggi; se nel suo discorso l'onorevole guardasigilli non avesse, con tono troppo reciso, manifestata un'opinione la quale a me pare pregiudichi grandemente la questione. Egli in fatti è venuto in queste due affermazioni assolute: prima, che non si possa discutere dalla Corte di cassazione il ricorso presentato da Pietro Sbarbaro senza che egli si costituisca in carcere; seconda affermazione, che l'autorizzazione a procedere, a continuare, cioè, il processo, accordata dalla Camera, implichi per necessità l'autorizzazione a procedere all'arresto. Ora su queste due affermazioni io credo necessario che la Camera si pronunzi, o almeno che essa discuta queste proposizioni, le quali possono esser gravide di conseguenze.

Io innanzi tutto osserverò che v'ha una certa contraddizione tra queste due affermazioni. Secondo la prima il ricorso non si potrebbe discutere senza che l'onorevole Sbarbaro si costituisca in carcere; il che farebbe dipendere questo giudizio da un semplice atto della sua volontà, nel senso che non costituendosi in carcere non già egli potrebbe essere arrestato, ma soltanto andrebbe incontro al danno che il suo ricorso non potrebbe esser discusso. Questa sarebbe la conseguenza logica della prima affermazione; ma la seconda distrugge gli effetti della prima, perchè è precisamente questa, io la ho raccolta mentre l'onorevole ministro la pronunziava: l'autorizzazione a procedere implica l'autorizzazione ad arrestarlo. Ora questo significa, arrestarlo non per fatto della sua volontà, non perchè egli si costituisca in carcere, ma perchè l'autorità giudiziaria, una volta che la Camera accordi l'autorizzazione a procedere, può senz'altro divenire all'arresto. Ora ciò è molto grave ed implica, secondo me, una violazione della guarentigia stabilita dall'articolo 45. Ciò porta la questione sotto il punto in cui io la presentava.

La Camera è disposta ad autorizzare l'una cosa e l'altra, od una sola? Io credo che molti dei nostri colleghi, o quasi tutti siano disposti ad accordare l'autorizzazione a procedere; ma molti non consentirebbero nell'accordarla una volta che con ciò si venisse a convertire l'ufficio

nostro in quello (mi si permetta la parola che è stata usata da molti) di carabiniere, facendoci dare man forte al potere esecutivo per procedere all'arresto di un nostro collega. Perciò è necessario che la questione sia chiarita.

L'onorevole ministro guardasigilli ha cominciato il suo discorso di ieri facendo la storia dei precedenti della questione; e venuto alla conseguenza ultima, all'ultimo risultato della giurisprudenza, egli si compiaceva, ed io me ne compiaccio con lui, perchè il dissidio che esisteva tra l'autorità giudiziaria, ed il potere legislativo nell'interpretazione dell'articolo 45 dello Statuto, per opera della Corte di cassazione di Roma fosse stato risolto; perocchè l'autorità giudiziaria di Roma, con l'averne consentita la scarcerazione quando l'onorevole Sbarbaro è stato nominato deputato, e coll'essersi rivolta alla Camera per domandare l'autorizzazione di continuare il giudizio contro di lui, abbia riconosciuta la competenza della Camera nell'interpretare l'articolo 45 anche nei giudizi di Cassazione. Egli poi, compiacendosi di ciò, invitava la Camera a non voler addentrarsi nella questione grave e controversa da me accennata risolvendo il conflitto. È lontano dalle mie intenzioni di risolvere questo conflitto; ma ne sono lontano soltanto per ciò che non credo che in questa occasione vi sia pericolo di sollevare conflitto alcuno. Consideri però l'onorevole ministro che per quanto compiacenti esser possiamo, dobbiamo riconoscere che la Corte di cassazione ha riconosciuta la nostra sovranità fino ad un determinato punto; e se essa la disconoscesse in un altro punto in cui credessimo di doverlo esercitare, non ci sarebbe nessuna ragione perchè noi abdicassimo ai nostri diritti per la paura di sollevare un conflitto. Mi par proprio, però, come dissi, e me lo consenta l'onorevole guardasigilli, che conflitto non ci sia, e non ci sia necessità di sollevarlo, e che il caso quale si presenta a noi assolutamente non dia luogo a conflitto. Io temo piuttosto, me lo perdoni, che, non ostante le sue intenzioni, il conflitto potrebbe sorgere se la Camera col suo silenzio sanzionasse le due affermazioni che egli ha fatto ieri.

L'onorevole ministro guardasigilli, leggendo l'articolo 657 del Codice di procedura penale... (*Commenti*). Perdoni, la Camera, non è una questione legale che io voglio fare, non è una interpretazione di Codice; io naturalmente sono ben lungi dal voler esercitare la mia professione in mezzo ad essa, ed essa lo sa per antica esperienza; ma qui si tratta di una gravissima questione d'indole politica, e spiegherò poi in che senso io la trovi tale.

L'articolo citato del Codice di procedura penale dice precisamente così: " I condannati alla pena del carcere eccedente 3 mesi, con sentenza in contraddittorio o in contumacia, *non saranno ammessi a domandare* la cassazione, allorchè non sieno costituiti in carcere ».

Quindi non è punto esatta o conforme almeno all'interpretazione, espressa da molti giureconsulti in questa Camera, che io mi sono dato cura di interrogare prima della seduta, la interpretazione di quest'articolo data ieri dall'onorevole guardasigilli, che cioè non si possa discutere il ricorso, quando la persona del cui ricorso si tratta, non sia costituita in carcere.

L'articolo dice che non saranno ammessi a domandare la cassazione coloro che non sono costituiti in carcere, oppure non sieno in istato di libertà provvisoria; locchè è ben diverso.

Ora, il deputato Sbarbaro è stato ammesso a ricorrere in Cassazione perchè era in carcere. Che cosa è sopravvenuto poi? È sopravvenuto che in virtù di un articolo di legge, altrettanto rispettabile, me lo consentirà l'onorevole ministro, dell'articolo del Codice di procedura penale, e di una ordinanza della Camera di consiglio, che accorda la libertà provvisoria, in forza di un articolo di quella legge che si chiama lo Statuto del regno è stato restituito in libertà; in libertà provvisoria, imperocchè si sa bene che quando si chiude la Sessione, o si scioglie la Camera, tutti noi ritorniamo ad essere cittadini come gli altri e non siamo più coperti dalla guarentigia dell'articolo 45.

Ma dunque è intervenuto, dopo che il ricorso era stato legalmente interposto, un fatto regolato da una legge di *jus singolare*, che, come m'insegna il ministro guardasigilli, deroga a qualunque regola di *jus generale*, un fatto per il quale si ha lo stesso risultato di quello voluto dall'articolo 657, che cioè il ricorrente è rimesso in libertà provvisoria. Tuttavia io comprendo, e lo diceva ieri, che sia riservato alla Corte di cassazione, e non debba pronunciarsi su di ciò la Camera, se realmente la libertà accordata per l'articolo 45 dello Statuto equivalga alla libertà accordata dal Codice di procedura penale: io comprendo che sia riservato alla Corte di cassazione il decidere se, nonostante che il ricorso sia stato regolarmente interposto, perchè lo Sbarbaro si trovava in carcere, oggi possa o non possa esser discusso, perciocchè egli sia in libertà. Riserviamola questa questione alla competenza della Corte di cassazione, che io non voglio invadere; ma non credo e non posso ammettere che la conseguenza dell'autorizzazione che dà la Camera a che questa discussione si

faccia, sia che vi possa essere un'autorità qualunque la quale possa mettere in prigione un nostro collega, senza l'esplicito nostro assenso.

E aggiungerò una cosa ancora: che se l'onorevole guardasigilli, se i rappresentanti del Pubblico Ministero, che da lui dipendono, presso la Corte di cassazione, ritenevano *a priori* che il ricorso dell'onorevole Sbarbaro non si potesse esaminare senza che egli fosse costituito in carcere, il loro dovere preciso era questo: non di venire a chiedere soltanto l'autorizzazione a procedere, ma altresì contemporaneamente l'autorizzazione a procedere e l'arresto. Allora la questione si sarebbe fatta franca ed aperta, e allora non si sarebbe lasciata nessuna questione sospesa; allora non sarebbe nato nessun equivoco, e tutti qui saremmo ora chiamati a discutere se si debba accordare l'arresto e la continuazione del processo, o semplicemente la continuazione del processo. Questo è il punto che mi pare che ieri le dichiarazioni del ministro hanno piuttosto, senza, ripeto, la sua intenzione, abbuaiato che chiarito; questo è il punto che dopo le sue dichiarazioni la Camera non può più lasciare incerto.

Io vedo che assolutamente noi non possiamo più lasciare in dubbio una questione che tocca così da vicino le nostre prerogative, i nostri diritti e sopra tutto una questione politica specialissima nel caso che noi abbiamo in esame. Sì, noi abbiamo una questione politica speciale in esame. Ed io prego la Camera di concedermi di entrare nello spinoso campo che si connette a questa questione. Imperocchè a me preme chiarire che in tutto ciò che io dico non sono mosso nè da odio nè da amore. Se vi è qualcheduno qua dentro che possa esaminare la questione serenamente ed obiettivamente, credo proprio di essere io uno tra questi.

È credo di poterla discutere con tutta serenità e riconoscendone tutta l'importanza, imperciocchè io non credo che sia col silenzio che la Camera toglierà in moltissimi nel paese la persuasione, che qui si tratta di una questione grave, che si può dissimulare ma non disconoscere.

Io diceva che credo di poter esaminare serenamente questa questione, imperciocchè nessun rapporto personale di amicizia e nessun risentimento mi lega al deputato Sbarbaro. Fu mio collega di Università, ma tra di noi non ci fu intimità di sorta; i suoi strali strisciarono appena sopra la mia epidermide; ma io non sono nè tra coloro che egli adora, nè tra coloro che egli odia; sicchè posso biasimare con tutta libertà, come biasimo, gli attacchi che egli fa ad amici e ad avversari, senza alcuna misura, e trovar giusto che quando egli ec-

cede i limiti della legge, la legge, come colpisce ogni cittadino, colpisca anche lui.

Non è dunque nessun sentimento di odio o di amore che mi sprona; è invece un vero sentimento politico.

Ciò che io penso dell'uomo ho avuto occasione di dirlo in altre Aule in faccia a lui e sotto il vincolo del giuramento, quando fui chiamato testimone in questo stesso processo, di cui oggi siamo noi chiamati ad occuparci. Ciò che penso della forma della sua propaganda, mi pare risulti da tutto ciò che ho detto fin qui. Ma all'infuori di lui, all'infuori della sua propaganda, all'infuori della sua azione, vi sono fatti che noi non possiamo, Assemblea politica come siamo, assolutamente disconoscere, non possiamo seppellire col silenzio. Noi non possiamo prestare l'opera nostra perchè si creino in paese correnti malsane, si stabiliscano celebrità mal fondate, si rafforzino apostolati che non hanno un ideale elevato e civile, si battezzino martiri di cause non giuste, intorno ai quali il paese giustamente applaude (*Bene!*).

Quando io dunque mi affanno a dimostrare che per la legge nè voi nè i vostri dipendenti avete autorità di procedere all'arresto di Pietro Sbarbaro, a ciò non son mosso da alcuna ragione personale. E ritengo che su ciò la Camera debba essere esplicita, poichè si tratta d'interpretare un articolo che riguarda le guarentigie dei suoi membri. Non mi preoccupo della persona di Pietro Sbarbaro: non mi preoccupo di ciò che pensa e di ciò che fa; mi preoccupo delle manifestazioni che si sono già avute intorno a quest'uomo e intorno alla sua azione, manifestazioni che noi non possiamo disconoscere, manifestazioni che io ho detto al presidente del Consiglio, secondo il mio modo di vedere, da qual causa e da quali sentimenti venivano ispirate, manifestazioni le quali, se si riproducessero potrebbero essere fatali o per lo meno perniciose alla serietà del nostro paese, alla serietà della nostra vita politica, alla serietà delle nostre istituzioni.

Che quindi si proceda contro Pietro Sbarbaro, perchè ha violato la legge, e nei limiti della legge, io acconsento. Ma che si crei uno pseudo martire, che si crei un apostolo di idee, che io non credo buone, che si crei nel paese una opinione di persecuzioni partite dalla Camera, o almeno appoggiate dalla Camera per quanto dipende da me, io non approverò giammai (*Benissimo!*).

Io dunque nel mentre che mi sarei acquietato a dichiarazioni esplicite dell'onorevole guardasigilli, mi dispiace, dopo quelle due proposizioni,

che ho voluto raccogliere testualmente dal suo discorso, di non poterlo più fare; e mi trovo costretto, per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre, di proporre, o di riservarmi almeno di proporre dopo che avrò assistito alla discussione della Camera...

Tajani, ministro guardasigilli. C'è un equivoco.

Parenzo. ...di proporre un ordine del giorno esplicito, col quale la Camera, prendendo atto non soltanto delle conclusioni dell'onorevole relatore, ma di ciò che egli ha affermato, per quanto riguarda l'arresto, accetta le conclusioni medesime e passa all'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Tajani, ministro guardasigilli. Ho domandato di parlare per dissipare un equivoco che vi è tra me e l'onorevole Parenzo. Egli nel ripetere le due mie proposizioni di ieri, accettando la prima, ha detto che non poteva accettare la seconda, imperocchè con questa io ho detto che implicitamente la Camera con l'autorizzazione a procedere concedeva anche la facoltà di arresto. È vero?

Parenzo. Sì.

Tajani, ministro guardasigilli. Ora io non ricordo bene se il verbo da me usato sia stato questo, ma se è stato questo, il verbo *arrestare* deve prendersi nel significato di autorizzazione di ricevere in carcere, non di arrestare. L'onorevole Parenzo conosce meglio di me che senza l'autorizzazione della Camera il procedimento in corso non potrebbe essere esaurito, neanche se il ricorrente si presentasse da sè nel carcere, e chiedesse di spontaneamente esservi ricevuto, a fine di mettersi in caso di veder espletato il suo gravame: imperocchè la guarentigia, non essendo personale, ma parlamentare, non può essere rinunziata.

Quindi, senza l'autorizzazione della Camera, nè lo Sbarbaro potrebbe presentarsi volontariamente in carcere, nè i custodi del carcere potrebbero riceverlo, senza che il procedimento fosse autorizzato dalla Camera.

La parola *arrestare* va, dunque, presa nel significato che ho detto, e se l'onorevole Parenzo avesse ricordato che io ieri ebbi a dichiarare nettamente che, anche tolta la garanzia col voto della Camera, il Pubblico Ministero non avrebbe avuto alcuno interesse a disporre la cattura del condannato ricorrente, forse non avrebbe neanche sollevato il dubbio. (*Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Arcoleo, relatore. Io non avrei parlato, perchè la conclusione della Commissione non è stata oppugnata da alcun oratore. Anzi, l'onorevole Parenzo ha espresso, con frase più ornata, quelle che, forse, con forma negletta, si è detto nella relazione. Pur tengo a difendere la Commissione da un appunto che le si potrebbe fare, di ingerenza indebita nel campo della autorità giudiziaria. Tale accusa sarebbe grave in argomento così delicato, e che è al di sopra di ogni criterio di parte. La Commissione, in questo, ha creduto di mantenere rigidamente i principii della prerogativa; ma, nel tempo stesso, di non invadere la competenza di un altro potere.

In mezzo alle difficoltà di un caso nuovo e complesso un principio ne guidò nelle nostre deliberazioni: coordinare il rispetto all'indipendenza del magistrato col rispetto della funzione parlamentare. Dico funzione, che è per sè medesima connessa alla libertà. L'articolo 45 non è privilegio personale, è vero, ma non deve nemmeno ridursi ad una mera formalità.

La nostra conclusione ha una parte assoluta, il consenso al proseguimento del giudizio; ma contiene altresì una parte che direi relativa, e che si riferisce all'arresto del ricorrente. Nessun dubbio può sorgere rispetto all'autorizzazione; riguarda un ricorso, un diritto del condannato che vuole riparati gli errori di una sentenza. Le stesse re- criminzioni non sono che un argomento a favore del consenso della Camera, che diventa, quando il ricorso approdi, un mezzo di difesa all'onore e alla persona del ricorrente. Se la sentenza fu eccessiva, se il magistrato di merito fallì, è bene che rimedii e presto.

Il compito della Camera è qui limitato: non si tratta di un processo da farsi, nel quale si abbiano dinanzi indizii, testimoni, documenti, ogni sorta di prova; ma di un processo già fatto prima ancora che il ricorrente fosse eletto deputato; così che non può sospettarsi che il potere esecutivo abbia voluto offendere nell'imputato il deputato. Escluso persino tale dubbio d'ingerenza, quale che possa essere il giudizio sulla qualità del reato o quantità della pena (competenza tutt'affatto giudiziaria) la Camera non può che consentire l'autorizzazione; come per altro ha deciso, e più volte, anche quando dubbii sorgevano sulla qualifica e persino sulla sussistenza di un reato. È in tal modo che si mantiene alto e rispettato il prestigio della prerogativa.

Ma le difficoltà si annodano in quel punto, che riguarda l'attuale stato di libertà del ricorrente;

perchè a prima vista sorge un'antinomia tra la legge comune e la prerogativa parlamentare. Qui la Commissione comprese, che occorreva tener conto di un doppio ordine di criteri; perchè quando si tratta della interpretazione dell'articolo 45, riferentesi alla libertà ed alla funzione parlamentare di un ricorrente, bisogna coordinare, da un lato, quello che riflette il diritto comune; dall'altro, quello che costituisce la garanzia speciale.

Ma qui appunto mancavano i precedenti nella nostra giurisprudenza parlamentare e giudiziaria. L'onorevole guardasigilli disse ieri che v'erano stati altri due casi precedenti; anzi, era lieto che il conflitto fosse oramai cessato, con la domanda presentata dal procuratore generale presso la Cassazione di Roma.

Ma un conflitto non poteva sorgere allora: perchè quando la Cassazione di Torino (8 giugno 1854) e la Cassazione di Firenze (6 dicembre 1873) vennero a decidere di un ricorso, senza autorizzazione della Camera, esse non fecero che discutere un rapporto tra le sentenze e la legge; non avevano dinanzi a sè il fatto importante che si è offerto a noi: cioè, quello di un cittadino il quale, mentre era in carcere, fu eletto deputato. Allora il ricorrente era libero per la natura del reato, per la quantità della pena: non vi era dunque connesso al giudizio la libertà, la funzione del deputato, che costituisce il principio informatore dell'articolo 45. (*Commenti*).

Che cosa è invece avvenuto in questo nuovo caso? Stava per discutersi il ricorso presso la Cassazione di Roma quando, pochi giorni dopo il rinvio della causa, il ricorrente venne eletto nel collegio di Pavia. Anzi è accaduto questo: che il procuratore generale, in omaggio dell'articolo 45, e pel solo fatto dell'elezione, ha creduto tre giorni dopo, di scarcerarlo.

La Commissione aveva dinnanzi a sè molte questioni: a chi spetta questo diritto di scarcerazione? Alla Camera dei deputati, come è ammesso in quasi tutte le costituzioni di Europa e come si proclamò tra noi nel 1848? Al Potere esecutivo, come tale? Al magistrato di merito? Al rappresentante del Pubblico Ministero? La Commissione non credette insistere su questo punto, anche perchè le sue conclusioni non sarebbero state del tutto conformi a quanto è avvenuto. Del resto, in argomento di libertà è bene attenersi ai fatti compiuti. E sia: ma non si poteva sorvolare sulle conseguenze. Se il Pubblico Ministero aveva creduto, in forza dell'articolo 45, di scarcerare un cittadino, perchè era stato eletto deputato, è dallo

Statuto, per noi applicato, che deve venirci ora nuova e contraria facoltà di rimetterlo in carcere. È con lo stesso metodo che si deve tornare sui propri passi. È in nome dell'articolo 45, non di qualsiasi disposizione di Codice o Procedura penale che può avvenire l'arresto (*Bene!*).

Altrimenti avremmo questo assurdo: quando si tratta di liberare il ricorrente, sia pure in via provvisoria, dal carcere fate appello alla prerogativa; quando si tratta di rimetterlo in carcere, fate appello al diritto comune (*Benissimo!*).

Un'altra osservazione. Il procuratore generale, presso la Cassazione, chiede ora a noi il consenso per riprendere il procedimento con tutte le facoltà e garanzie dalla legge stabilite. Anzi tutto, in virtù di qual norma, da tal consenso seguirebbe lo arresto del ricorrente, se questo anche nei casi comuni è deferito al magistrato di merito? Ma vi ha di più: se la domanda non fosse venuta dinnanzi alla Camera, la libertà del ricorrente, per il fatto della scarcerazione e per l'esercizio della sua funzione parlamentare non avrebbe subito alcun pregiudizio: la discussione del ricorso sarebbe stata sospesa durante la sessione. Così che oggi, ammettendo implicito l'arresto nell'autorizzazione, sarebbe peggiorata la sua condizione. Oltre che è bene riflettere che non è lo stesso tradurre in arresto un cittadino, e rimettere in arresto chi, per virtù di elezione, fu dal Pubblico Ministero scarcerato, ed esercita oggi una funzione politica (*Bene!*).

L'articolo 45 distingue due autorizzazioni: una per l'arresto, l'altra per il procedimento: distinzione per altro consacrata in quasi tutte le migliori Costituzioni. Difatti vi ha per l'arresto il limite della Sessione, perchè è in questa che si svolge l'ufficio parlamentare; mentre per la traduzione in giudizio non vi ha tale restrizione.

Nel corso normale di un processo, che comincia, o si sviluppa, quando la Camera autorizza, i due elementi possono ritenersi connessi. Si è ancora nella vicenda delle prove e dei fatti; la natura del reato, può esigere o no la garanzia della persona, per evitare pressioni, influenze, e tutelare il severo adempimento della giustizia.

Altro avviene, quando il processo è esaurito; in sede di ricorso, ad esempio, come è il caso presente. Qui il fatto, dirò così, è forzoso, immutabile; la storia delle prove è compiuta; non esistono che rapporti di diritto; non occorre neanche in giudizio la presenza dell'imputato.

Ond'è che il carcere preventivo, di cui parlano l'articolo 657 procedura penale e l'articolo 8 della legge sulla Cassazione di Roma, ha ben altro va-

lore che il carcere preventivo che deriva dalla qualità del reato. Qui è garanzia, che l'imputato non perturbi l'ordine della prova; lì è semplice cautela, che la pena sarà eseguita, in caso di rigetto. Infatti tal carcere preventivo fu combattuto fin da principio nelle discussioni legislative in Francia, nella dottrina, e poi per mera imitazione introdotto negli altri Codici.

Tale distinzione inoltre tra le due autorizzazioni risulta dalla pratica, soprattutto nel Belgio ed in Francia, dove nell'ipotesi dell'arresto per il flagrante reato si volle un consenso speciale per il procedimento. Lo stesso può ritenersi per analogia tra noi.

È evidente la conseguenza che deriva da tale distinzione, del previo consenso della Camera. Può questa in taluni casi ritenere implicito, l'una nell'altra, le due autorizzazioni, come accade quando si è nel periodo istruttorio; può invece separarle come avviene qui, in virtù di potere discrezionale. Chè anzi spesso si presentano distinte per natura stessa di cose. Allora la Camera può consentire un'autorizzazione, riserbare l'altra; però che esclusivamente sia giudice della sua prerogativa.

A che si viene tanto declamando sulla temuta ingerenza del potere politico nella competenza giudiziaria? Ogni Potere si serve dei mezzi suoi. L'Assemblea popolare dà, come crede e vuole, il suo consenso, perchè l'esercizio della funzione è sottoposto esclusivamente all'autorità sua. Può peccare, in tal caso, di arbitrio per deficienza di ragioni; ma non può accusarsi d'incompetenza per invasione di potere. (*Approvazioni*).

Nè qui mi occorre, anche perchè dovrei fare alcune restrizioni, un argomento che ad altri parrebbe definitivo. Quando lo Statuto consente a un ramo del Parlamento, in una data materia, facoltà esclusiva, diviene in quella, potere legislativo; od anche Potere costituente dove è ammesso il metodo della onnipotenza parlamentare. Cito l'inchieste. Quante volte non si derogò al diritto comune in talune inchieste, specialmente personali, quando, in opposizione alla procedura ordinaria, si fecero deporre la prima volta testimoni con giuramento?

È si osservi che la inchiesta non è una prerogativa statutaria come il consenso dell'articolo 45; ma un mezzo (neanco dichiarato nello Statuto) per lo esercizio del sindacato, che per altro, è comune a due rami del Parlamento. Donde i vari tentativi, più volte abortiti per disciplinare con legge cotesta materia.

Non occorre insistere su questo argomento di ordine generale; basta fermarsi al fatto stesso

dell'attuale libertà del ricorrente, avvenuta con procedura e vicende, che difficilmente potranno ripetersi.

Quando si presenta una domanda d'autorizzazione per proseguire il ricorso con tutte le formalità e garanzie, che la legge accorda, la Camera, naturalmente, deve guardare, da chi viene la domanda, quale è la materia su cui versa. Qui viene dal procuratore generale presso la Cassazione, che non si occupa di questioni di libertà, ma solo di rapporti giuridici ed astratti. Così che la procedura stessa ordinaria richiede, che tutto quanto riguarda libertà provvisoria sia deferito al magistrato di merito. Epperò è a presumere, che la presente domanda rifletta la possibilità della discussione del ricorso, allo stato attuale del ricorrente; tanto più che le condizioni sostanziali quando si fece il ricorso furono adempiute, perchè il ricorrente già si trovava in carcere dentro il termine voluto dalla procedura penale. Comprendo che in questa domanda l'arresto può essersi sottinteso, può essere stato richiesto in quella forma elastica. Ma le restrizioni mentali sono buone per la teologia, non quando si tratta di libertà e di una così delicata prerogativa della Camera dei deputati (*Bene!*).

Se voi credevate che fosse *conditio sine qua non* l'arresto del ricorrente, voi dovevate venire innanzi alla Camera e dire: io procuratore generale presso la Corte d'appello, io che l'ho scarcerato in forza dell'articolo 45, domando alla Camera, solo ed esclusivo giudice delle sue prerogative, che venga ad accordarmi facoltà perchè il deputato ricaduto nel diritto comune si restituisca in carcere.

Così fecesi in Francia nel 1848 (sebbene in diverso stadio di giudizio) nel caso di Raspail, che era in carcere, come oggi il ricorrente: si presentò doppia domanda innanzi all'Assemblea: per la prima si volle autorizzare il procedimento; ma subito dopo il procuratore generale salì alla tribuna a presentarne una seconda, perchè la Camera consentisse di mantenere in carcere l'accusato. Il che sempre più conferma il concetto della doppia autorizzazione, secondo i casi speciali.

Ma io non voglio intrattenere a lungo la Camera; tengo soltanto ad affermare: nell'esame di questo fatto, noi non ci siamo preoccupati dell'articolo del Codice di procedura penale, del diritto comune; ed era naturale. Il procuratore generale ha scarcerato lo Sbarbaro, perchè nel condannato ha ravvisato il deputato. Quando ora devesi discutere qualcosa che tocca il più sacro dei suoi diritti, potete voi spogliarlo di quella fun-

zione, la quale naturalmente è il risultato di un altro principio altamente politico e perciò costituzionale, e che *cognita causa* diede luogo alla sua elezione?

Questo principio che si riferisce alla funzione ed alla libertà, è tanto mantenuto nella pratica parlamentare degli altri Stati, che nella Germania, la cui Costituzione non è certamente tra le più liberali d'Europa, senza far distinzione di carcere preventivo e di carcere espiatorio, la Camera può consentire che durante la procedura quel cittadino eletto deputato eserciti le sue funzioni. La Commissione si è preoccupata precisamente di questo punto cardinale, cioè, dell'esercizio della funzione, prima di adottare un criterio che poi ha visto accettato dall'Assemblea.

Non si confonda il privilegio odioso, che offende il diritto comune con la garanzia necessaria all'ufficio del rappresentante. Tale criterio non pure è compatibile con l'indipendenza dell'autorità giudiziaria; ma questa dichiarò più volte, e presso Stati, in cui vigevano norme statutarie simili alle nostre, non ammissibile la renunzia alla garanzia personale, rinunzia che il Jefferson volea persino punita. Dichiarò che un deputato non potrebbe costituirsi volontariamente in carcere. "Nol può, — dicea il procuratore generale Dupin e confermava la Cassazione di Parigi nel 1842, — perchè non appartiene a sè stesso: non può abdicare una prerogativa accordata non alla sua persona privata, ma al suo carattere pubblico". E alcuni Codici ammisero sanzioni penali nei casi di arresto (fuori flagranza) o detenzione continuata senza autorizzazione formale del potere legislativo. Il che non importa alcuna immunità, ma intende a proteggere, per un dato tempo e secondo le circostanze, non la persona, ma l'ufficio del deputato; riconoscendo per altro, salvo alcune cautele, il corso regolare della giustizia.

Lungi da noi il pensiero di discutere questioni, riserbate esclusivamente alla competenza dell'autorità giudiziaria; e ne cito alcuna. La condizione del ricorrente, scarcerato dal Pubblico Ministero, in seguito alla elezione e in omaggio a una prerogativa statutaria, costituisce per sè un equivalente della libertà provvisoria, indispensabile per la discussione del ricorso? Pur rimanendo nei confini del diritto comune, se le garanzie richieste dal medesimo, compreso lo stato di carcere, furono adempiute nel periodo preliminare della presentazione del ricorso, può la recettibilità di questo venir pregiudicata dal fatto della scarcerazione, che non è illegale, non arbitrario, non dipendente dal volere del ricorrente?

Nè credo all' uopo invocare decisioni, che in Francia furono date dal supremo consenso per casi simili a questo, e con disposizioni analoghe di Statuto e Procedura penale. Vedrà la Cassazione nel suo alto giudizio, se l'attuale stato del ricorrente non somigli ad una libertà provvisoria; se il carattere pubblico di una funzione che si esercita, non nell'interesse della persona ma del paese non dispensi virtualmente dall'obbligo del carcere; se la guarentigia nostra non valga per lo meno quanto una cauzione (*Bene!*).

In tale sfera di apprezzamenti non vogliamo ingerirci; nè per un voto nostro creare un'altra figura di libertà provvisoria che deroghi al diritto comune. Nessuno più di noi repugna a tal sistema d'immunità e di privilegi.

Ma qui la questione è tutt'altra. Qui il caso è specialissimo; e ad evitare equivoci ripeto forse troppo, che l'addentellato alle nostre conclusioni è offerto dal beneficio onde gode oggi il ricorrente, concessogli dal Pubblico Ministero e non per revoca del mandato di cattura, non per una decisione nuova della giurisdizione di merito, sia pure per il fatto dell'elezione; ma unicamente per applicazione della prerogativa, che costituisce un diritto singolare. Ora ciò che ebbe vita per una deroga al diritto comune, non può cessare per diritto comune, ma per lo scioglimento della prerogativa, che può avvenire soltanto per esplicito consenso della Camera.

Di un mezzo parlamentare (anche prima della couvalida della elezione, prima cioè che indispensabile fosse la libertà per l'uso della funzione) si servi il Pubblico Ministero, per metter fuori carcere lo eletto; ed era mezzo nostro: sorgeva da facoltà statutaria, non dal Codice. Un mezzo parlamentare occorre oggi, perchè torni in carcere il ricorrente; mezzo, che non può essere coinvolto nella espressione generica di "formalità o garanzia voluta da legge", (cioè come provvedimento ordinario che derivi, secondo i casi comuni, da una semplice norma di procedura) ma che deve esser chiesta, in modo distinto, e consentita in modo esplicito dalla Camera. Il metodo speciale tenuto, nella scarcerazione richiede oggi e nell'ipotesi attuale una forma speciale, che è in facoltà nostra, per l'imprigionamento. Non si parli di violenze o di abusi: siamo concordi nel fine: è equilibrio giusto e necessario di poteri (*Bene!*).

Qui non vorrei essere frainteso; e prego osservare che io non formulo una norma assoluta, mi limito al caso: date le circostanze presenti, l'arresto del ricorrente non può ritenersi come implicito nell'autorizzazione generica al proseguimento

del giudizio, come una conseguenza immediata della legge ordinaria. La libertà del ricorrente, goduta in virtù della sanzione politica che egli esercita, non può cessare che per espresso consenso della Camera, la quale nel distinguere le due autorizzazioni usa di un diritto suo; non invade il terreno della magistratura: usa di un diritto statutario. È un mezzo costituzionale; è omaggio a un alto interesse politico (le persone quali che sieno qui scompaiono), che tutela insieme l'esercizio della funzione parlamentare che riguarda il decoro dell'Assemblea, e la funzione elettorale, che riguarda il decoro della nazione (*Benissimo!*).

È un potere discrezionale: oggi è riserva, domani può essere diniego o consenso. Nel corso normale dei giudizi la Camera non usa che di un esame sulle ingerenze, siano pur sospettate soltanto, del Potere esecutivo. Mancando queste, consente l'autorizzazione, che può includere anche lo arresto, in dipendenza delle prove e della legge penale. Ma qui siamo in altra ipotesi: il processo è fatto; vi hanno due sentenze. Non resta che una discussione di diritto, che non richiede neanche la presenza del condannato.

Ma anche, rispetto a processi in corso, ricordo un precedente. In seguito alla elezione di un nostro collega, il Pubblico Ministero aveva provocato dalla Sezione di accusa di Milano la revoca di un mandato di cattura, già contro di lui emesso. Nella discussione che avvenne nella nostra Camera (3 febbraio 1874) sulla domanda al proseguimento del giudizio, da lati opposti della Camera, dall'onorevole Chiaves e dall'onorevole Mancini, si fecero osservazioni sulla questione dell'arresto: anzi il secondo giustamente avvertiva che "l'autorizzazione, rimuovendo l'unico ostacolo, l'istruttore potrà spedire nuovamente il mandato di cattura".

L'onorevole Vigliani, allora guardasigilli, per attenuare i molti scrupoli, soggiunse: "Io posso quasi assicurare che nel caso che il deputato obbedisca agli ordini della giustizia..."

Voci. Chi era?

Arcoleo, relatore. L'onorevole Cavallotti. Credevo non fosse necessario il nome. " Dunque (seguiva l'onorevole Vigliani) senza pregiudicare ciò che spetta all'autorità giudiziaria, questa non ne farà uso, salvo che si tratti di assicurare le esigenze e i diritti della giustizia... "

Ora, domando io, eravamo in una ipotesi ben diversa da questa, perchè allora l'arresto era connesso intimamente con la qualità del reato; si era in corso di processo; il mandato di cattura era

stato revocato dalla Sezione di accusa. Si era pienamente nel campo del diritto comune; la libertà del cittadino eletto deputato, era conseguenza della revoca di un provvedimento emesso secondo le norme della procedura ordinaria e dalla competente autorità. L'autorizzazione della Camera toglieva l'ostacolo: si ricadeva nella legge comune. Tuttavia la Camera volle assicurazioni dal ministro per proteggere la funzione del deputato.

Ma qui, o signori, ed è sempre questo il punto cardinale sopra cui si fondano i criterii della Commissione, qui la scarcerazione è avvenuta, non perchè si è revocato il mandato di cattura, secondo le disposizioni della procedura penale; ma perchè si applicò la prerogativa dell'articolo 45 e non dalla Camera, ma dal Pubblico Ministero.

Siamo dunque nel campo della nostra competenza. Ma si è detto: La Camera dei deputati, deliberi in qualsiasi maniera voglia; l'autorità giudiziaria si servirà poi, naturalmente, del diritto comune; da una parte troverà il vostro ordine del giorno e dall'altra l'articolo 657 di procedura penale e l'articolo 8 della legge speciale della Cassazione di Roma. La scelta non può esser dubbia. Si atterrà, è chiaro, a quest'ultima; così il voto della Camera sarà frustraneo, anzi avrà pregiudicato il ricorrente, perchè il suo ricorso sarà dichiarato decaduto, la sentenza diverrà giudicata.

Qui mi pare si corra troppo, per zelo giuridico.

L'arresto non può avvenire in alcun modo senza di noi; quindi se la Corte di cassazione crede che le condizioni di ricettibilità del ricorso erano assorbite, perchè il ricorrente si trovava già nelle condizioni richieste dalla legge, allora tanto meglio; discuterà in merito il ricorso. Se poi la Corte opina diversamente, perchè crede non potere allo stato presente, e senza il ritorno in carcere del ricorrente, occuparsi del suo gravame, allora lo effetto di tal criterio riguarderà la insufficienza dell'autorizzazione, non la decadenza del ricorso. (*Commenti*).

Spetta alla Corte la facoltà di decidere sulle condizioni e sulle forme onde deve essere rivestito il gravame; ma essa non potrebbe da un lato accettare l'autorizzazione, (senza la quale durante la Sessione, non può andare oltre), e da un altro applicare il principio comune della decadenza, per difetto di carcere preventivo.

La Camera ha creduto distinguere, in questo caso, l'autorizzazione, rimettendo al giudizio pieno dell'alto consesso decidere se basti quello che ora concediamo; altrimenti è proprio alla Camera che si deve chiedere il nuovo consenso, tanto più che

il carcere preventivo, sarebbe atto preliminare ad ogni esame di merito.

Non ci si accusi dunque d'ingerenza: la Commissione si è mantenuta sempre nei confini delle attribuzioni che alla Camera consente lo Statuto, serbando il più profondo rispetto alla libertà e alla indipendenza del potere giudiziario; ma tal rispetto non deve pregiudicare il diritto di fissare l'estensione e i limiti della nostra prerogativa.

Conchiudo. La Commissione è lieta di aver trovato concorde l'Assemblea rispetto alla parte, che dirò generale della nostra conclusione: l'autorizzazione al proseguimento del giudizio. Sull'altra, che dirò speciale, perchè da applicare secondo le circostanze, e che riguarda l'arresto, ha largamente discusso, ed esposto criteri, che ho avuto l'onore di svolgere in suo nome: ha preso l'iniziativa; ma la proposta, è bene, che venga dalla Camera.

Nè bisogna preoccuparsi del fissar precedenti. Si tratta di decidere caso per caso; qui c'è il fatto di una scarcerazione; questa avvenne in virtù dell'articolo 45 e per opera del Pubblico Ministero; manca una domanda di autorizzazione di arresto; e la nostra riserva non significa, come fu detto, diniego; la nostra riserva significa, che tutto quello che riguarda la libertà e le funzioni parlamentari, occorre che sia sottoposto al giudizio della Camera (*Bene!*).

Non invasione di poteri, non ingerenza è questa: ma sana e feconda lotta pel diritto; nella quale, anche quando le questioni siano morbide per impeti partigiani e personali, si ritemprano e si accordano negli alti fini il principio di giustizia e il sentimento sano o schietto di libertà. (*Bravo! Bene! — Vive approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore*).

Presidente. L'onorevole Parenzo ha presentato la seguente proposta di risoluzione:

“ La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero e della Commissione su ciò che a procedere all'arresto di Pietro Sbarbara occorra una nuova autorizzazione, accorda l'autorizzazione che il processo contro di lui sia continuato, e passa all'ordine del giorno ”.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. No, no.

Presidente. Domando alla Commissione se accetta la risoluzione proposta dall'onorevole Parenzo.

Arcoleo, relatore. In fondo questa risoluzione concorda con le conclusioni della Giunta; però la

Commissione avrebbe qualche osservazione da fare sulla forma di essa.

Presidente. Trasmetto dunque questa proposta alla Commissione perchè la esamini.

Si sospende la seduta per cinque minuti.

(La seduta è sospesa per pochi minuti).

Presidente. Si riprende la seduta.

L'onorevole Parenzo ha modificato la sua proposta nei seguenti termini:

“ La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni della Commissione che per procedere allo arresto di Pietro Sbarbaro occorra nuova autorizzazione, consente che il procedimento contro di lui sia continuato ”.

La Commissione accetta questa nuova formula?

Arcoleo, relatore. La Commissione l'accetta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Come sintesi delle opinioni nostre, mi credo in dovere di dichiarare nel modo più assoluto che il Governo, riconoscendo in quest'Assemblea, come è naturale, pieno diritto e piena libertà di accordare o di rifiutare l'autorizzazione a procedere contro un proprio componente, ritiene che non sia poi nelle facoltà dell'Assemblea medesima il menomare i diritti della magistratura e di portare, anche nel modo il più indiretto, modificazioni alle leggi che regolano la forma dei procedimenti penali. *(Approvazioni — Commenti).*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo.

Romeo. Io ho domandato di parlare perchè non posso approvare quegli espedienti che chiamansi *mezzi termini*. Secondo me, nel caso che esaminiamo, o si accorda l'autorizzazione a procedere, con tutte le conseguenze possibili, o si nega. I mezzi termini, principalmente in una questione importante come questa, portano, a parer mio, inesorabilmente gravi conseguenze. E le ultime parole dell'onorevole ministro ve lo dicono a chiare note. Perchè il ricorso del quale discutiamo possa essere accettato e discusso dalla Cassazione di Roma, sono necessario due condizioni; o, per meglio dire, esso può discutersi ed esaminarsi nel merito in due ipotesi: l'una che sia l'imputato in carcere, l'altra che l'imputato goda della libertà provvisoria. Quando una di queste due ipotesi non si avveri, la Cassazione deve dichiarare irricevibile il ricorso. È inutile che voi facciate ordini del giorno; davanti al potere

giudiziario questi ordini del giorno non possono avere efficacia diretta, e quindi il potere giudiziario ha il diritto di giudicare nel modo che crede che sia conforme alla legge.

Signori, sono questioni di attribuzione e di distribuzione di poteri. Io non ammetto in nessun modo che il potere legislativo, che noi, insomma, con un ordine del giorno possiamo mutare il diritto comune, possiamo mutare la forma del procedimento, solennità tanto necessaria alla garanzia del cittadino quanto qualunque altra, quanto l'articolo 45 dello Statuto, ed imporre decisioni alla magistratura giudiziaria, in uno o in un altro modo. Il magistrato deve giudicare *secondo la legge* che noi facciamo.

Dunque, o signori, se voi volete entrare in questo sistema, per me rovinoso, a cui vi portano i mezzi termini, io, pur convinto di quello che ho detto, credo mio dovere di fare alla Camera la dichiarazione che mi *asterro dal votare*; perchè nemmeno il votare contro avrebbe un qualunque risultato.

Presidente. L'onorevole Parenzo ha chiesto di parlare per un fatto personale.

Lo prego di indicarlo.

Parenzo. Tanto le parole dell'onorevole guardasigilli, quanto quelle dell'onorevole Romeo attribuiscono alla mia proposta un carattere diverso da quello che io ho voluto darle.

L'onorevole ministro ha detto che egli protesta contro qualsiasi ingerenza della Camera nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria; l'onorevole Romeo ha dichiarato che egli è contrario ai mezzi termini; che se si vuol concedere l'autorizzazione, si deve concederla con tutte le sue conseguenze, o altrimenti negarla.

Ora il mio ordine del giorno non merita nè l'una, nè l'altra accusa.

Quanto all'onorevole guardasigilli, gli dirò che se egli e i suoi dipendenti del Pubblico Ministero ritenevano che fosse indispensabile, per discutere il ricorso di Pietro Sbarbaro, procedere al suo arresto, dovevano venire francamente alla Camera, come ho già detto, a domandare la doppia autorizzazione: di procedere contro lo Sbarbaro, e di arrestarlo.

Ora, tanto le dichiarazioni d'ieri dell'onorevole guardasigilli, quanto quelle d'oggi hanno escluso che sia una conseguenza necessaria della discussione del ricorso l'arresto di Pietro Sbarbaro; e noi invadiamo così poco le attribuzioni dell'autorità giudiziaria che io ho già dichiarato, e l'onorevole relatore con la sua autorità ha confermato, che la Corte di cassazione resta pienamente li-

bera di giudicare se la libertà provvisoria ottenuta dalla Sezione d'accusa equivalga alla libertà derivante dallo articolo 45 dello Statuto. (*Intervuzioni e commenti*). L'autorità giudiziaria resta libera di giudicare se un ricorso presentato nelle forme volute dalla legge, quando il ricorrente era in carcere, possa essere discusso senza che egli si costituisca in carcere dopo esserne stato liberato in virtù di una prerogativa parlamentare.

Ora quando la Corte di cassazione è libera nel giudicare queste due questioni, non è nemmeno supponibile, e sarebbe un far tertio alla magistratura, il ritenere che voglia per forza sollevare un conflitto e preferisca rigettare un ricorso presentato da un cittadino condannato, in difesa della propria libertà e del proprio onore, perchè la Camera nell'interpretare la latitudine della sua prerogativa non ha creduto di estendersi fino ad accordarne l'arresto! È certissimo, ed io ne ho piena fiducia, perchè conosco la nostra magistratura, che se la Corte di cassazione giudicasse, che per discutere il ricorso di Pietro Sbarbaro, egli debba essere in arresto, riconoscendo che la domanda presentata alla Camera dal procuratore generale era imperfetta, ritornerebbe dinanzi a noi a domandarci l'autorizzazione di arrestarlo.

Ed allora noi riesamineremmo la questione in tutta la sua latitudine; ma non è, ripeto, nemmeno concepibile che l'autorità giudiziaria in seguito a un voto della Camera intorno ad una questione di eminente interesse politico, possa negare la difesa ad un cittadino, che non è in carcere per una deliberazione della Camera, presa in nome dei più alti interessi, e dei più alti principii costituzionali.

Con ciò la Corte verrebbe in una questione di diritto pubblico a ledere ingiustamente il più sacrosanto diritto privato, quello della difesa.

In quanto all'onorevole Romeo, e all'accusa da lui rivolta al mio ordine del giorno, di essere cioè un mezzo termine, io dirò, che non è certamente nelle mie abitudini appigliarmi, nelle questioni che affronto, ai mezzi termini: tutta la mia modesta vita politica lo dimostra.

La mia proposta risponde nettamente al mio pensiero. Se fossi d'avviso che si dovesse negare l'autorizzazione a procedere contro Pietro Sbarbaro, avrei il coraggio di sorgere qui, e fare una proposta in questo senso. L'ordine del giorno che ho presentato riassume la questione, così come è posta dinanzi a noi. Noi non siamo chiamati a discutere un'autorizzazione per un arresto; ma per una continuazione di procedimento. Ora noi abbiamo il diritto di vedere se sotto questa domanda

non si nasconda una violazione di una nostra alta prerogativa quale è quella che un nostro collega non si arresti senza la nostra autorizzazione. Noi non possiamo diversamente risolvere la questione che nel modo che abbiamo proposto. Ed io sono lieto in ciò di avere avuto l'appoggio della Commissione parlamentare.

In quanto poi alla teoria dell'onorevole Romeo che la Camera fa leggi e non ordini del giorno, mi permetterà che io non la discuta. Quando si tratta di autorizzazioni a procedere, di interpretazioni di statuti, la Camera non ha che quella forma per poter decidere.

Che cosa proponeva la Commissione? Un ordine del giorno, con cui diceva che la Camera autorizzava a procedere. Che cosa propongo io?

La Camera autorizza a procedere; ben inteso o ritenuto che quanto si tratterà dell'arresto, occorrerà una nuova domanda per autorizzar questo.

Dunque è evidente che noi non possiamo risolvere la questione altrimenti che nella forma che la Commissione ed io abbiamo proposta, come del resto, si è sempre fatto nella Camera italiana in simiglianti questioni.

La deliberazione da me proposta non fa che riepilogare il concetto della Commissione che spero sarà il concetto della Camera, e il concetto risultato dalla discussione.

Io quindi mantengo intieramente l'ordine del giorno presentato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo.

Romeo. Ho domandato di parlare per far notare all'onorevole Parenzo che se ho parlato di mezzi termini, naturalmente non ho voluto dire che la sua intenzione fosse di proporre un mezzo termine.

Ma per me la proposta, in sè stessa, è tale.

Poi, l'onorevole Parenzo, se ponesse mente alla forma con cui è stata presentata la domanda dal rappresentante il Pubblico Ministero, domanda in cui questo rappresentante chiede di procedere, o, per dir meglio, chiede di continuare l'esame del ricorso, l'onorevole Parenzo vedrebbe che la magistratura giudiziaria ha, in qualche modo, prevenuto quello che qui sta ora succedendo.

Essa vi ha detto: io vi domando di procedere con tutte le garanzie e con tutte le cautele della legge.

Leggo questo solo periodo della domanda del procuratore generale presso la Cassazione per provarlo:

“ Per giudicare di esso (del ricorso) è mestieri

riprendere il procedimento penale, con *tutte le facoltà e le garanzie dalla legge stabilite* ».

Ora io chiedo all'onorevole Parenzo: quando la Cassazione vede davanti a sé un ricorso, presentato in modo che manchi una delle garanzie volute dalla legge, che cosa può fare? Che cosa vale l'ordine del giorno? L'ordine del giorno non è una legge, onorevole Parenzo.

La Cassazione non può fare a meno di dichiarare, a mio avviso, irricevibile il ricorso quando l'imputato non va a costituirsi in carcere, senza violazione del diritto di procedura, come è costituito.

E sapete quale è la condizione che fa, chi sostiene ciò che discutiamo, a colui che ricorre? La condizione è questa: che, dichiarato irricevibile il ricorso, la sentenza passerà in cosa giudicata; e, siccome *res judicata pro veritate habetur*, nè la Camera, nè voi, nè altri potrà scancellare più quella sentenza. Questo è il fatto che nasce dalla vostra deliberazione, quando debba avere un significato, e se la Cassazione dichiarerà irricevibile il ricorso.

È per ciò che io vi dico: pensate a quello che fate. (*Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

Nicotera. (*Segni di attenzione*) La Camera riconoscerà che io ho una specie di dovere, cioè quello di intervenire in questa discussione: poichè, avendo chiesto, ieri, che si discutesse subito questa domanda di autorizzazione, il mio silenzio, e il mio voto, dato in un senso o in un'altro, potrebbero prestarsi ad una interpretazione diversa da quello che mi propongo.

Io non sono un avvocato; m'intendo poco di certe quistioni legali; ma così, con un grosso buon senso, giudico di questa questione, in modo diverso del guardasigilli.

L'onorevole Romeo ha detto: badate che se voi non lasciate all'autorità giudiziaria la facoltà di arrestare, decade il ricorso, ed allora resta la cosa giudicata, resta la condanna.

Di questo io mi preoccupo poco; è questione che riguarda l'interessato, o se l'interessato trova comodo di far decadere il ricorso, e di far passare in giudicato la sentenza, non sarò io che me ne dovrò.

Ora, onorevole Romeo, noi discutiamo delle prerogative della Camera. Ed io credo che, per discuterne esattamente, conviene collocarci al disopra delle passioni,

Ebbene, l'ha già detto l'onorevole relatore, la questione è pregiudicata.

In forza di qual diritto l'accusato è stato scarcerato?

Voci. È lì il punto.

Nicotera. È questo il punto che bisogna studiare. Se voi vi siete creduti autorizzati, ed è il potere esecutivo che si è creduto autorizzato, a farlo mettere in libertà, in osservanza dell'articolo 45, la logica fatalmente vi conduce a dover riconoscere che ora non può essere arrestato senza un'altra autorizzazione della Camera.

O l'articolo 45 aveva vigore quando lo si è scarcerato, o non l'aveva; e se l'aveva allora, non può non averlo ora. Ora qualsiasi discussione se l'articolo deve essere interpretato in un modo o nell'altro, è tardiva.

Io faccio un ragionamento alla buona, ed il ragionamento alla buona mi conduce a questo: lo avete scarcerato pendente il ricorso, non potete ora metterlo in prigione senza il permesso della Camera.

Prego l'onorevole Romeo, prego i nostri colleghi, e vorrei anche pregare l'onorevole guardasigilli a por mente ad un'altra considerazione. Il Parlamento, quando giudica di certe questioni, non le giudica solo dal punto di vista giuridico, ma lo fa pure dal punto di vista politico. Il Parlamento esamina se conviene di stare strettamente, rigorosamente all'osservanza di talune disposizioni di procedura, o se, per considerazioni politiche, non convenga, senza pregiudicare il diritto, di adottare certi temperamenti.

Io mi guarderò bene dal trattare la quistione della convenienza politica, che, per me, non riguarda l'accusato; e se lo riguardasse, dichiaro che non ne avrei veruna; vi sono dei fatti, vi sono delle colpe, che debbono imporsi alla coscienza di ogni uomo onesto (*Bene!*); e per me, lo dico pubblicamente, l'accusato non merita verun riguardo (*Bravo! Bene!*). Mi basta di avere accennato alla convenienza politica. E mi tengo strettamente all'esame del diritto nostro, del diritto del Parlamento; e più che di questo diritto, mi preoccupo del diritto del corpo elettorale; il quale avrà avuto ragione o avrà avuto torto, io non lo posso ora discutere, dev'essere danoi rispettato.

Ma poi, o signori, che pericolo si teme? Andiamo alle ultime conseguenze: qual'è il pericolo?

Voi stessi lo dite che se l'accusato non si costituisce in prigione la sentenza passa in giudicato, e resta la condanna.

Ebbene, quando questa Camera cesserà di vivere, il giorno in cui la Camera sarà sciolta, o

saranno passati i termini che lo Statuto consente al deputato per la garanzia, la questione sarà esaurita; il condannato sarà imprigionato.

Quindi, anche per queste considerazioni, io dichiaro che voterò l'ordine del giorno Parenzo, accettato dalla Commissione.

Badate, signori; facendo diversamente, voi potrete produrre nel pubblico una impressione diversa da quella che vi proponete (*Bene! Bravo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Arcoleo, relatore. Voglio soltanto chiarire il mio concetto, sulla questione della decadenza del ricorso che vedo messa in campo. Voi pregiudicate, si dice, la condizione del ricorrente: per garantirgli al momento il beneficio della libertà, rischiate togliergli il beneficio della discussione in merito.

Il dubbio è infondato. Noi abbiamo distinto, e chiaramente, le due ipotesi. La Corte di cassazione crede che l'autorizzazione nostra basti a discutere il ricorso? nulla di meglio; crede invece che questa sia insufficiente? ed allora si venga da noi per un'altra autorizzazione, affinché si possa procedere oltre. Quindi il pericolo di una decadenza mi pare evitato. Quanto al rimprovero di mezze misure e di espedienti, fatto dall'onorevole Romeo alla procedura, credo, non alle persone, hanno risposto gli onorevoli Parenzo e Nicotera. Ma, aggiungo, che anche la legge, statuto o codice che sia, ha talora i suoi mezzi termini. Nel campo del diritto privato c'è l'equità: e nel campo del diritto pubblico esistono alte necessità politiche, che sono anch'esse tutela di ordine e di libertà (*Bravo!*).

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

(*La discussione è chiusa.*)

Debbo annunciare che l'onorevole Filopanti ha diretto alla Presidenza un telegramma col quale rettifica alcune parole pronunziate dall'onorevole Sbarbaro. L'onorevole Filopanti dice che egli non fece all'onorevole Sbarbaro nessuna promessa, ma che si limitò a dargli alcuni consigli. (*Si ride.*)

È innanzi a me una sola proposta: quella dell'onorevole Parenzo, accettata dalla Commissione. Ne do nuovamente lettura.

“ La Camera prendendo atto delle dichiarazioni della Commissione che per procedere all'arresto di Pietro Sbarbaro, occorra una nuova autorizzazione, consente che il procedimento contro di lui sia continuato „

La pongo a partito.

Bonghi ed altri. Chiedo la divisione.

Presidente. La divisione è concessa di diritto. Però in questo caso debbo osservare che la risoluzione dell'onorevole Parenzo ha bisogno di una piccola modificazione di forma, cioè che le parole: *Pietro Sbarbaro*, siano collocate verso la fine, al luogo delle parole: *di lui*.

Consente, onorevole Parenzo?

Parenzo. Consento.

Presidente. Io quindi modificherò così la risoluzione, perchè la divisione possa riuscire facile anche nel senso letterale.

“ La Camera prendendo atto delle dichiarazioni della Commissione, che, per procedere all'arresto, occorra nuova autorizzazione, consente che il procedimento contro Pietro Sbarbaro sia continuato „

Bonghi. Si può domandare uno schiarimento?

Molte voci. No, no.

Presidente. Siamo in votazione.

Pongo dunque a partito, per divisione, la proposta dell'onorevole Parenzo.

La prima parte è la seguente:

“ La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni della Commissione, che, per procedere all'arresto, occorra nuova autorizzazione... „

Chi approva questa prima parte della proposta Parenzo si compiaccia di alzarsi.

(*Si fa la prova.*)

Voci. La controprova!

Presidente. Seggano. Si farà la controprova.

Coloro i quali non approvano questa prima parte della proposta dell'onorevole Parenzo, sono pregati di alzarsi.

(*Si fa la controprova — La Camera approva la prima parte della proposta dell'onorevole Parenzo.*)

Metto ora a partito la seconda parte, la quale dice: “ consente che il procedimento contro Pietro Sbarbaro sia continuato „

Chi approva questa seconda parte della proposta dell'onorevole Parenzo è pregato di alzarsi.

(*È approvata.*)

Pongo a partito il complesso della proposta dell'onorevole Parenzo.

(*È approvato.*)

(*Commenti vivissimi — Molti deputati scendono nell'emiciclo.*)

(La seduta è sospesa alle ore 3,50 e ripresa alle ore 4,15).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Mi onoro di comunicare alla Camera il seguente reale decreto:

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Re d'Italia.

“ Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri,

“ Udito il Consiglio dei ministri,

“ Visto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno,

“ Abbiamo decretato e decretiamo:

“ L'attuale sessione del Senato del Regno e della Camera dei deputati è prorogata.

“ Con altro Nostro decreto sarà stabilito il giorno della riconvocazione del Parlamento.

“ Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

“ Dato a Roma, addì 14 aprile 1886.

“ UMBERTO.

“ DEPRETIS.

“ Visto, *il guardasigilli*: Tajani „.

Presidente. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della comunicazione di questo decreto reale e dichiaro prorogata la Sessione.

La seduta termina alle 4,18.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).